

Relazione sui debiti fuori bilancio

A seguito dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale l'Ente ha effettuato una circolarizzazione di tutti i creditori sia inseriti nel bilancio che non inseriti nel bilancio. 2019.

Da tale imponente operazione gestita in coordinamento con l'organo di revisione sono emersi debiti fuori bilancio per euro 1.030.516,63.

Successivamente, con i principali titolari delle pretese creditorie, si sono concordati piani di rientro che hanno consentito di inserire nel Bilancio 2020/2022 tali poste contabili in modo da incidere meno pesantemente sui prossimi esercizi.

Per quanto attiene le modalità di finanziamento di tali poste l'Ente avvalendosi delle opzioni previste dalla norma in tema di piani di riequilibrio e conformemente alla propria deliberazione di Consiglio n. 4 del 6/8/2020 con la quale si è disposto l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale richiesta dell'erogazione del Fondo di Rotazione ha disposto la copertura di tali debiti sia con lo stesso Fondo che con le alienazioni obbligatorie del patrimonio disponibile.

Agli enti locali, infatti, che adottano un piano finanziario pluriennale di riequilibrio e che facciano apposita richiesta è concessa una anticipazione al fine di agevolare l'uscita dalla crisi di liquidità (articolo 243-ter, comma 1, Dlgs 267/ 2000); l'accesso al fondo è condizionato al soddisfacimento delle condizioni previste dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), Dlgs 267/2000 nonché dalle obbligazioni previste dall'articolo 243-bis, comma 9, Dlgs 267/2000.

Ed in particolare:

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio .

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; ⁽⁹²³⁾

c) **entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente**, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; ⁽⁹²³⁾

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; ⁽⁹²⁴⁾

d) **blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi** ⁽⁹⁸⁰⁾.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.

Per il personale:

Art. 259 comma 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. ⁽¹⁰⁹³⁾

Art. 263 comma 2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente. ⁽¹¹¹⁷⁾

1. Per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti:

Comuni

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti- popolazione
fino a 499 abitanti	1/59
da 500 a 999 abitanti	1/106
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/128
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/142
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/150
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/159
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/146
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/126
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/116
da 250.000 a 499.999	1/89
abitanti da 500.000 abitanti e oltre	1/84

Quindi per il Comune di Pinarolo Po che ha 1.711 abitanti il numero di dipendenti ammonta a $1711/128 = 13,37$.

Anche sulla contabilizzazione di questa tipologia di fondo sono intervenute diverse interpretazioni e orientamenti. La sezione delle Autonomie, con deliberazione del n. 6/2013, in linea con il principio di competenza finanziaria potenziata prevista dal DL 118/2011, ha precisato che **l'anticipazione va imputata in entrata, al titolo V, nell'anno in cui viene concessa e neutralizzata in uscita mediante iscrizione, nell'esercizio di accertamento, di un apposito fondo vincolato, di pari importo, denominato «Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente».** L'attivazione del fondo, **«va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico"); la restituzione dell'anticipazione, va imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborsi mutui e prestiti a enti del settore pubblico")».** L'articolo 43 della legge 133/2014, stabilisce che l'iscrizione delle risorse avvenga in termini di competenza nella parte corrente del bilancio: «gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 157034». La Commissione Arconet, nella seduta del 13 aprile 2016, in risposta a un quesito sulla corretta modalità di iscrizione e accertamento/impegno dei movimenti contabili relativi ai cosiddetti fondi rotativi, ritiene che l'amministrazione beneficiaria del fondo di rotazione classifica l'entrata tra le operazioni di accensione di prestiti e, a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del finanziamento, sono registrati gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'ente) e per interessi, con imputazione agli esercizi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alla rata di ammortamento annuale. La Corte dei conti Lazio deliberazione n. 6/2018, riconduce la duplice possibilità: «l'articolo 43 del DL 133/2014 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure previste dalla lettera c del comma 6 dell'articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio». Il decreto 1° agosto 2019, articolo 3 ha modificando il principio contabile n. 4/2:

«Nel caso di utilizzo delle risorse del "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 267/2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570». La norma richiama la delibera della Corte dei conti Lazio deliberazione n. 6/2018, circa l'utilizzo del fondo di rotazione non soltanto in termini di cassa, ma anche in termini di competenza, e quindi tendenti a riassorbire il disavanzo e coprire i debiti fuori bilancio. La Corte dei Conti Calabria con deliberazione n. 3/2020, considera il fondo di rotazione alla stregua di un'anticipazione di liquidità. Sul punto la Corte ammette l'utilizzo del fondo solo in termini di cassa poiché si violerebbe l'articolo 119, comma 6, della Costituzione e considerando lo stesso trattamento contabile riservato alle anticipazioni di liquidità previste dal DL 35/2013, sterilizzato nel risultato di amministrazione e la costituzione di un apposito accantonamento che si ridurrebbe, di anno in anno, in ragione delle rate rimborsate. Istituti che hanno la finalità unica di sollevare da crisi finanziarie gli enti locali, sembrano, con i continui e repentini cambiamenti normativi e giurisprudenziali, lasciare nel caos gli enti stessi. Restano dubbi sulla chiarezza e sulla efficacia dell'adozione di un piano di riequilibrio, lastricato di insidie e trabocchetti che la prevista riforma degli istituti di risanamento contenuti nel titolo VIII del Tuel tenderà a ridisegnare, evitando che la Corte dei conti si sostituisca inevitabilmente a un quadro normativo carente. Pur restando un nodo centrale nel dibattito giuridico e giurisprudenziale, ciò che concerne la contabilizzazione del fondo di rotazione per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la considerazione più aderente alla finalità di detto istituto, cioè quello di dare sì respiro alle casse comunali, ma soprattutto quello di garantire il recupero di un disavanzo in termini di competenza, fa tendere, in attesa di una complessiva riforma, che sia corretto contabilizzare il fondo di rotazione non soltanto in termini di cassa, ma anche in termini di competenza, e quindi tendenti a riassorbire il disavanzo e coprire i debiti fuori bilancio.

Pertanto si è provveduto a finanziare i debiti fuori bilancio qui inseriti a Bilancio 2020/2022 sia finanziandoli con il Fondo di rotazione che con le prossime alienazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

